

la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per l'aggiornamento di seduta deciso il giorno 30 novembre 1962 e rinviato alla soprascritta data nella riunione del 20 dicembre 1962.

(Omissis).

Il vice presidente, fatto presente che: a) il territorio sottostante il viale, il piazzale, e il complesso monumentale della Basilica di Collemaggio, a monte della Strada statale n. 17, è ricco di piante ed alberi di varie « essenze » nonchè di pittoresche accidentalità naturali del terreno tanto da formare un quadro naturale di suggestiva bellezza godibile da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico e soprattutto all'osservatore che percorre la Strada statale n. 17, la via XXIV Maggio, il viale di Collemaggio ed il circuito omonimo, per il quale la zona costituisce una suggestiva visione paesistica d'insieme; b) il comprensorio, per la presenza dell'insieme monumentale della Basilica di Collemaggio, forma un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, dato dalla spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

(Omissis).

Stante quanto sopra, il vice presidente chiede: che venga proposta la protezione ai sensi dell'art. 1 paragrafi terzo e quarto della zona delimitata dall'asse della statale n. 17 sino all'intersezione, all'altezza della porta Napoli, con l'asse della via XXIV Maggio, indi da quest'ultimo asse sino all'intersezione con l'asse del viale di Collemaggio, indi dall'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della via del Circuito, indi dell'asse stesso sino all'intersezione dell'asse della Strada statale n. 17 sopramenzionata.

L'ing. Barattelli fa presente che nella zona è già stata programmata la realizzazione di opere pubbliche di notevole interesse per la città e di vastissima portata.

L'avv. De Marinis ritiene che la zona in esame è già sufficientemente tutelata dalle previsioni di destinazione del piano regolatore generale che l'ha destinata in parte a « verde pubblico » e nella residua parte a zona « verde vincolato ».

(Omissis).

Preso atto del risultato della votazione, e tenendo conto della prevalenza del voto del presidente in caso di parità, dichiara accolta, a maggioranza, la proposta.

Il dott. Caria fa inserire a verbale, che prima della votazione i singoli membri, a suo parere, non hanno valutato sufficientemente la questione.

L'ing. L. Barattelli chiede che copia del verbale della seduta sia inviata a ciascun membro della Commissione per le eventuali osservazioni in merito.

Dopo di ciò il presidente alle ore 20,20, dichiara chiusa la seduta.

(Omissis).

Il presidente: FABRIANI

Il segretario: CALVANI

(2473)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di L'Aquila.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 dicembre 1962 ha incluso nell'elenco

delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone verdi a valle delle mura, fra le mura stesse, il viale Collemaggio, la strada n. 109 e Porta Bazzano nel comune di L'Aquila;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'articolo 2 della predetta legge, all'albo del comune di L'Aquila;

Visto che le norme del piano regolatore generale, recentemente approvato, non sono sufficienti a garantire la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della località;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'Ufficio provinciale della gioventù italiana e da alcuni cittadini di L'Aquila;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Visto che gran parte del comprensorio risulta già protetto ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778, sostituita dalla attuale legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ricca di piante ed alberi di varie « essenze », forma un quadro naturale di suggestiva bellezza, godibile da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico e soprattutto dall'osservatore, che percorre il viale di Collemaggio per entrare in città da Porta Bazzano, per il quale la zona costituisce la principale nota paesistica alla quale sono legate le visuali esterne sulla città, che appare ancora « arroccata » entro l'antica cinta muraria; e inoltre il comprensorio, per la presenza delle antiche mura e degli edifici monumentali cittadini, forma un complesso estetico e tradizionale, data la spontanea concordanza fra l'opera della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di L'Aquila, come appresso delimitata: dalla cinta delle antiche mura, sino all'intersezione della medesima con l'asse del viale di Collemaggio all'altezza della strada n. 105, indi dall'asse del viale di Collemaggio stesso sino all'intersezione dell'asse della strada n. 109 che scende a Porta Bazzano, indi da quest'ultimo asse fino all'intersezione con la cinta delle antiche mura nel punto di mezzeria della Porta Bazzano stessa, indi dalla cinta muraria sopramenzionata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Dovranno rimanere escluse dalla proposta tutti gli immobili eventualmente già tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, mentre, come già detto, la proposta stessa dovrà considerarsi un rinnovo, ai sensi della vigente legge, della protezione eventualmente già notificata ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di L'Aquila provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 gennaio 1966

p. Il Ministro per la pubblica istruzione

CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di L'Aquila

Verbale n. 7

Oggi 30 novembre, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e Molise, L'Aquila, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

6) CITTÀ DI L'AQUILA - Protezione zone verdi a valle delle mura, fra le mura, viale Collemaggio, strada n. 109, Porta Bazzano.

(Omissis).

Il vice presidente, fatto presente che:

a) il territorio sottostante le mura di cinta nel versante sud-est della città, ricco di piante ed alberi di varie « essenze », forma un quadro naturale di suggestiva bellezza, godibile da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico e soprattutto all'osservatore che percorre il viale di Collemaggio per entrare in città da Porta Bazzano, per il quale la zona costituisce la principale nota paesistica alla quale sono legate le visuali esterne sulla città, che appare ancora « arroccata » entro l'antica cinta muraria;

b) il comprensorio, per la presenza delle antiche mura e degli edifici monumentali cittadini, forma un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, dato dalla spontanea concordanza della natura e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

(Omissis).

Stante quanto sopra, il vice presidente chiede:

che venga proposta la protezione, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della zona delimitata dalla cinta delle antiche mura, sino all'intersezione della medesima con l'asse del viale di Collemaggio all'altezza della strada n. 105, indi dall'asse del viale di Collemaggio stesso sino all'intersezione dell'asse della strada n. 109 che scende a Porta Bazzano, indi da quest'ultimo asse fino all'intersezione con la cinta delle antiche mura nel punto di mezzeria della Porta Bazzano stessa, indi dalla cinta muraria sopramenzionata. Dovranno rimanere escluse dalla proposta tutti gli immobili eventualmente già tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, mentre, come già detto, la proposta stessa dovrà considerarsi un rinnovo, ai sensi della vigente legge della protezione eventualmente già notificata ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778.

La Commissione, dopo breve discussione in merito, decide di approvare all'unanimità la proposta.

(Omissis).

Il presidente: FABRIANI

Il segretario: CALVANI

(2474)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di L'Aquila.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, nn. 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 novembre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata; la zona pendio a valle delle antiche mura civiche in località Sant'Andrea, fra le mura, la Chiesa Madonna degli Angeli, la ferrovia e la via Madonna del Ponte nel comune di L'Aquila;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di L'Aquila;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'Ufficio provinciale della gioventù italiana e da alcuni cittadini di L'Aquila;

Considerato che - indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia - il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè sottostante le mura di cinta, nel versante sud-ovest della città, con il suo declivio ricco di vegetazione ed alberi di varie « essenze » sino al più intenso verde costituito dalla valle nella quale scorre il fiume Aterno, forma un quadro naturale di suggestiva bellezza godibile da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico e soprattutto all'osservatore che percorre il tratto di ferrovia in direzione di Sulmona, per il quale la zona offre la principale nota paesistica alla quale sono legate le visuali esterne sulla città, che appare ancora arroccata entro l'antica cinta muraria; e inoltre il comprensorio, per la presenza delle antiche mura e degli edifici monumentali cittadini, forma un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione tra espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di L'Aquila, delimitata dalla cinta delle antiche mura sino all'intersezione della medesima con l'asse della via Cadorna indi, dalla congiungente di detta intersezione con lo spigolo nord della Chiesa di Santa Maria degli Angeli indi da semiperimetro della Chiesa stessa all'altezza del piazzale antistante sino all'inizio dell'asse del sentierino di campagna che scende dal piazzale alla ferrovia, indi dall'asse medesimo sino all'intersezione con la